

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei **GIUDICI POPOLARI**.

Il sottoscritto/a
 nato a il
 tel. cell. fax
 cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici, di
 professione, residente in codesto Comune,
 Via, N., in possesso del titolo di studio di
 conseguito nell'anno presso
, con sede in,
 ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n.
 287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici
 Popolari:

per le CORTI DI ASSISE

per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO

chiede

la iscrizione in tali elenchi.

Allega copia del seguente documento di riconoscimento
 (la copia del documento va allegata nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente allo sportello dell'Ufficio Elettorale)

IL RICHIEDENTE

SORSO, Li _____

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del dlgs 196/2003 i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
 procedimentoper il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del
 presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate, ai sensi dell'art. 23 del D.
 Lgs. 196/2003.

**La presente domanda può essere trasmessa, mezzo posta, o presentata tramite incaricato, unitamente
 alla copia fotostatica non autenticata della carta d'identità o documento di riconoscimento presso il
 Servizio Demografico**

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise -
 I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei
 seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello
 I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti
 dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di
 scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

RISERVATO ALLA COMMISSIONE

Si dispone l'iscrizione della persona in argomento nell'elenco
 comunale permanente dei Giudici Popolari:

della Corte di Assise

della Corte di Assise di Appello

Seduta del
 Il Segretario Il Presidente